

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. XVIII-bis  
n. 62**

## **RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Politiche dell'Unione europea)**

*(Estensore FONTANA)*

*approvata nella seduta del 7 marzo 2012*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RELATIVO  
ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIE DI  
ACCISE (COM(2011) 730 DEF.)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

---

**Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 2012**

---

La Commissione, esaminato l'atto COM(2011) 730 definitivo,

considerato che esso è diretto alla rifusione dell'attuale quadro giuridico comune per la cooperazione amministrativa nel settore dei prodotti soggetti ad accisa, previsto dal regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, al fine di aggiornarne il testo, in vista della piena operatività - prevista per il 2012 - del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (*Excise Movement and Control System - EMCS*) istituito con la decisione n. 1152/2003/CE della Commissione, dell'11 settembre 1952, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa;

ricordato che il sistema EMCS, oltre a permettere la trasmissione elettronica del documento d'accompagnamento amministrativo (DAA) di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, consente di migliorare il funzionamento del mercato interno mediante la semplificazione della circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo (ovvero nella fase precedente all'esigibilità dell'accisa);

rilevato che la proposta di regolamento, sostituendo il citato regolamento (CE) n. 2073/2004, prevede la semplificazione normativa delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'Unione europea o nazionali) e delle procedure amministrative per i privati in materia di accise in quanto estende l'automazione del flusso di informazioni, utilizzando il sistema EMCS, alla cooperazione amministrativa su richiesta tra Stati membri, alla cooperazione amministrativa senza previa richiesta tra Stati membri, all'archiviazione di dati in materia di accise, alla registrazione degli operatori economici ed al sistema di statistiche e relazioni;

considerato, infine, che la proposta intende aggiornare alcuni meccanismi relativi allo scambio di informazioni ed eliminare i meccanismi obsoleti, modernizzando in tal modo il quadro comune della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, senza determinare un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alla gestione dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa o la tassazione di tali prodotti, già disciplinati da altri strumenti,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata nell'articolo 113 del TFUE ai sensi del quale «il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e so-

ciale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza»;

la proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto la cooperazione amministrativa nel settore dei prodotti soggetti ad accisa non può essere realizzata in modo soddisfacente mediante il solo intervento degli Stati membri;

la proposta appare conforme al principio di proporzionalità in quanto essa si limita a stabilire norme procedurali e strumenti comuni al fine di facilitare la cooperazione amministrativa quotidiana tra gli Stati membri, i quali rimangono pertanto interamente responsabili della loro organizzazione interna, della ripartizione delle risorse, della scelta dei casi in cui fare ricorso alla cooperazione amministrativa con Paesi terzi e dell'utilizzo che viene fatto dei risultati;

nel merito, si rileva che la presente proposta di regolamento non comporta un onere supplementare per gli operatori economici interessati dalle accise e che l'introduzione nella proposta di regolamento di nuovi sistemi statistici e di relazione, volti alla valutazione dell'efficacia della cooperazione amministrativa, dovrebbe ridurre l'onere amministrativo che grava sulle amministrazioni degli Stati membri;

si esprime apprezzamento per la proposta della Commissione europea di rafforzare la cooperazione amministrativa al fine di garantire un corretto funzionamento del sistema delle accise e la lotta alla frode tramite un utilizzo sistematico e standardizzato dell'EMCS;

si condivide, infine, il mantenimento di quanto previsto nel precedente regolamento (CE) n. 2073/2004 relativamente alla possibilità di applicare delle limitazioni, nella misura in cui siano necessarie e proporzionate, alla portata di taluni diritti e obblighi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo o del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, al fine di salvaguardare gli interessi economici o finanziari anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria di uno Stato membro o dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima direttiva, tenuto conto delle potenziali perdite di gettito per gli Stati membri e dell'importanza cruciale delle informazioni contemplate dalla presente proposta di regolamento per l'efficacia della lotta contro la frode.

